

Decreto rilancio e pacchetto imprese

Contributi a fondo perduto per le micro e Pmi, riduzione bollette elettriche e fondo alle imprese per salvaguarda occupazione

di Cinzia De Stefanis

Decreto – legge cd. rilancio approvato il 13 maggio 2020

• Inquadramento

A giugno un indennizzo da 2mila a 40 mila euro con accredito diretto da parte dell’Agenzia delle entrate sul conto corrente del beneficiario. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto alle Pmi, alle cooperative, agli imprenditori agricoli, ai commercianti e ai lavoratori autonomi con partita Iva. Alle imprese con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ad aprile 2020 di almeno il 50% spetta un credito d’imposta fino al 60% dell’affitto. Un credito d’imposta anche per la sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro.

Cancellato il **versamento del saldo e della prima rata dell’acconto Irap di giugno**. Nel dettaglio le aziende, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Queste alcune delle importanti novità in materia di imprese contenute nel decreto legge approvato dal consiglio dei ministri lo scorso 13 maggio 2020. Lo possiamo definire uno sportello sussidi a sostegno delle imprese.

Sintesi	
<p>Contributi a fondo perduto per le Pmi e titolari di partita Iva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avranno diritto agli indennizzi a fondo perduto società di persone, di capitali, cooperative ma anche artigiani, commercianti e titolari reddito agrario. E anche i titolari di lavoro autonomo con partita Iva. • Gli indennizzi dovrebbero avere un valore minimo di mille euro per le persone fisiche e di 2mila euro per i soggetti giuridici. • Il contributo potrà arrivare fino al 25% del fatturato perduto a causa dell'emergenza Covid. • Sono poi escluse banche, confidi e altri intermediari finanziari. • Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle

		<p>imposte sui redditi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesso precluso ai finanziamenti a fondo perduto per i professionisti che hanno ricevuto il bonus di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia. Le partite Iva iscritte alla gestione separata, quelle iscritte alle casse private e i lavoratori dello spettacolo non potranno cumular i due aiuti pubblici. Possibilità concessa solo a commercianti e artigiani, esclusi a loro volta dalle indennità per il mese di maggio. 	
	⇨	<ul style="list-style-type: none"> • Ammontare fatturato 	<ul style="list-style-type: none"> • Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
	⇨	<ul style="list-style-type: none"> • Requisiti richiesti 	<ul style="list-style-type: none"> • I requisiti richiesti sono: <ul style="list-style-type: none"> - il contributo spetterà esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro; - il contributo a fondo perduto sarà rapportato al calo dei ricavi rispetto all'anno precedente. Esso spetterà a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale condizione non si applica a chi ha aperto l'attività dal 1° gennaio 2019 o a chi ha domicilio fiscale o sede operativa nei comuni della zona rossa.
	⇨	<ul style="list-style-type: none"> • Importo contributo 	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo del contributo a fondo perduto spettante sarà determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, applicando degli scaglioni specifici. • Il contributo spettante: <ul style="list-style-type: none"> - 25% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro; - 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e inferiori a 400 mila euro; - 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 5 milioni di euro.
		<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione domande 	<ul style="list-style-type: none"> • Per ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate.

			<ul style="list-style-type: none"> • L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. • Le domande andranno presentate online entro 60 giorni dall'avvio della procedura che dovrà essere specificata in un provvedimento delle Entrate alla quale spetterà il compito di corrispondere i contributi su un conto corrente bancario o postale. • Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
		<ul style="list-style-type: none"> • Erogazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. • Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
		<ul style="list-style-type: none"> • Cessazione attività d'impresa 	<ul style="list-style-type: none"> • Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". 	
	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • L'articolo 33 del DL approvato lo scorso 13 maggio 2020 ha lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Mediante la norma, che riguarda un periodo di tre mesi a partire da aprile 2020 ed ha carattere transitorio e urgente, si permette la tempestiva applicazione della misura semplificandone l'iter procedimentale e provvedendo a dare copertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato.
	⇕	<ul style="list-style-type: none"> • L'intervento normativo, prevede che l'Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell'energia elettrica al fine di: <ul style="list-style-type: none"> - azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione; - per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. Vale ricordare che la c.d. "quota fissa" delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che non variano in funzione del volume di energia prelevata, e può comprendere, oltre alle tariffe di rete e agli oneri generali, anche componenti fisse a copertura dei costi di commercializzazione della vendita; tali ultime componenti non sono oggetto della disposizione allo scopo di non creare distorsioni tra il mercato libero e i clienti forniti nel servizio di maggiore tutela.
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa		<ul style="list-style-type: none"> • Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. • Il fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro (articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziari.
Incentivi agli investimenti in aumenti di capitale in imprese danneggiate da epidemia COVID-19	⇕	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'anno 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più imprese aventi sede in Italia o stabili organizzazioni di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, con fatturato tra 5 milioni di euro e 50 milioni di euro, danneggiate dall'epidemia COVID-19. Lo prevede l'articolo 57 del DL approvato il 13 maggio 2020
	⇕	<ul style="list-style-type: none"> • L'agevolazione fiscale prevede che i soggetti passivi IRPEF possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti in denaro effettuati nell'anno 2020, per importo non superiore a euro 1.000.000. In tal senso, il risparmio d'imposta massimo che potrà essere assicurato al conferente persona fisica sarà pari a euro 300.000. L'importo è ottenuto applicando all'ammontare massimo del

		<p>conferimento agevolabile (euro 1.000.000) la detrazione d'imposta del 30%.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tenuto conto che l'importo della detrazione spettante potrebbe non trovare capienza nell'imposta lorda, l'eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
	⇓	<ul style="list-style-type: none"> Le imprese danneggiate dall'epidemia COVID-19 autocertificano ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito una diminuzione del fatturato nel periodo comprese dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020 di oltre il 33 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
	⇓	<ul style="list-style-type: none"> Deduzione per gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 30 per cento della somma investita nel capitale sociale delle predette imprese. In dettaglio, l'agevolazione fiscale prevede che i soggetti IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti in denaro effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000. In tal senso, il risparmio d'imposta massimo che potrà essere assicurato al conferente sarà pari a euro 129.600 annui. L'importo è ottenuto applicando all'importo massimo deducibile, pari al 30% dell'investimento massimo agevolabile (euro 1.800.000), l'aliquota IRES del 24% ($1.800.000 \times 0,30 \times 0,24$). Analogamente a quanto stabilito per le persone fisiche, i soggetti IRES potranno riportare in avanti l'eccedenza non utilizzata, pari all'importo spettante a titolo di deduzione per incapienza del reddito complessivo, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
<p>Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</p>	⇓	<ul style="list-style-type: none"> Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa.
	⇓	<ul style="list-style-type: none"> Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800 mila euro per impresa. Tutti i valori si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
	⇓	<ul style="list-style-type: none"> Possibilità di concedere aiuti alle imprese attive nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare l'aiuto complessivo concesso non può superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
	⇓	<ul style="list-style-type: none"> Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.
	⇓	<ul style="list-style-type: none"> Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni

		<p>di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa.</p>
	⇨	<ul style="list-style-type: none"> Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800 mila euro per impresa. Tutti i valori si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
	⇨	<ul style="list-style-type: none"> Possibilità di concedere aiuti alle imprese attive nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare l'aiuto complessivo concesso non può superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
	⇨	<ul style="list-style-type: none"> Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.
Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese	⇨	<ul style="list-style-type: none"> Con l'articolo 60 del DL approvato lo scorso 13 maggio 2020, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si prevede la facoltà delle Regioni e delle Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio, di adottare misure di aiuto alle imprese, a valere sulle proprie risorse.
	⇨	<ul style="list-style-type: none"> Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800 mila euro per impresa. Tutti i valori si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere E' prevista la possibilità di concedere aiuti alle imprese attive nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare l'aiuto complessivo concesso non può superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
	⇨	<ul style="list-style-type: none"> Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definiti dall'art. 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione sugli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle

		<p>zone rurali, debbano essere subordinati al fatto di non essere parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e non essere fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.</p>
	⇨	<ul style="list-style-type: none"> • Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. • Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito. • La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni. • Gli aiuti non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. • Le garanzie non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI. In tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
	⇨	<ul style="list-style-type: none"> • Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. • L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. • Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia".
<p>Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese</p>	⇨	<ul style="list-style-type: none"> • L'articolo 61 del DL approvato lo scorso 13 maggio 2020 prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19.
	⇨	<ul style="list-style-type: none"> • Tali garanzie possono operare sia in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.
	⇨	<ul style="list-style-type: none"> • Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia siano fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito. • Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.
	⇨	<ul style="list-style-type: none"> • La durata della garanzia è fissata ad un massimo di sei anni. la garanzia pubblica non deve eccedere:

		<ul style="list-style-type: none"> • il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato; • il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita); e • in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente.
	⇓	<ul style="list-style-type: none"> • I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020. • Gli aiuti in commento non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le Pmi.
	⇓	<ul style="list-style-type: none"> • Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti.
	⇓	<ul style="list-style-type: none"> • L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
Rafforzamento patrimoniale		<ul style="list-style-type: none"> • Le spa e le srl con determinati requisiti di fatturato potranno lanciare aumenti di capitale a pagamento accompagnati da benefici fiscali per chi li sottoscriverà. In particolare, per l'anno 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche potrà essere detratto un importo pari al 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale, con un investimento massimo detraibile che non può eccedere l'importo di 2 milioni di euro. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società sarà invece riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% della somma investita, sempre con un massimo di 2 milioni di euro. Sempre per il sostegno del sistema economico, nascerà un «Patrimonio Destinato» le cui risorse potranno intervenire su imprese di grandi dimensioni. Tutto questo lo prevede l'articolo 29 del DL approvato il 13 maggio 2020.
Resto al Sud: incentivi per liquidità		<ul style="list-style-type: none"> • Nell'articolo 235 del decreto legge per il rilancio del paese sono previsti interventi per salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa «Resto al Sud». • Per questo potrà venire concesso un contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante fino a 15 mila euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale, 10 mila euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria fino ad un importo massimo di 40 mila euro.

<p>Sostegno del terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonterà a 120 mln di euro per l'anno 2020 il sostegno del terzo settore nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Saranno concessi con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tutto questo lo prevede l'articolo 236 del DL approvato lo scorso 13 maggio 2020.
<p>Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aiuti alle imprese e agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19, che potranno essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite. Lo prevede l'articolo 64 del DL approvato lo scorso 13 maggio 2020. • Tale produzione comprenderà i medicinali, compresi i vaccini e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici, le materie prime. • Altri investimenti potranno riguardare la produzione di dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione.
<p>Sovvenzione dei salari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arriveranno sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19. Lo prevede l'articolo 65 del DL approvato lo scorso 13 maggio 2020. • Le regioni, le province autonome e le camere di commercio potranno adottare misure di aiuto al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi. Gli aiuti saranno destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19.
<p>Esenzione versamento Irap</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esenzione dal versamento del saldo dell'Irap dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'Irap dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. • Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
<p>Esenzioni Imu per alberghi, pensioni e stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. • La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.

<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. • Incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. • Fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa. • Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2. • Fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto "cura Italia", del fondo 394/81 per l'internazionalizzazione delle Pmi, con l'ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l'internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall'esigenza di fornire fidejussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti.
<p>Fondo per il trasferimento tecnologico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un "fondo per il trasferimento tecnologico", finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative.

Cinzia De Stefanis

16 maggio 2020